

Regolamento
della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca
 (del 18 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995,

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Dipartimento competente

Art. 1 Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (di seguito legge) e del presente regolamento.

Capitolo secondo
Università della Svizzera italiana (USI) e Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI)

Politica universitaria

Art. 2 ¹Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, cura gli interessi del Ticino come Cantone universitario negli organi nazionali ed intercantionali preposti alla politica universitaria e della ricerca scientifica o dinanzi ad essi. Esso sovrintende alla collaborazione transfrontaliera in questi campi.

²Il Consiglio dell'USI e il Consiglio della SUPSI curano, conformemente alla politica universitaria del Cantone, i rapporti diretti con università e scuole universitarie professionali svizzere ed estere, delegandoli agli organi loro subordinati per gli aspetti di loro competenza.

³Rientrano segnatamente nella politica universitaria del Cantone e limitano l'autonomia degli organi dell'USI e della SUPSI:

- a) gli aspetti di reciprocità che determinano conseguenze importanti per gli studenti ticinesi in altre università o scuole universitarie professionali;
- b) gli aspetti che determinano, anche indirettamente, conseguenze finanziarie rilevanti per il Cantone.

⁴Il direttore del Dipartimento e il presidente dell'USI rispettivamente della SUPSI rappresentano o concordano la rappresentanza nei diversi organi, secondo le competenze rispettive e le necessità di coordinamento.

Commissione permanente di coordinamento universitario

Art. 3 ¹La Commissione permanente di coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei membri e coordina le linee strategiche della politica universitaria cantonale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia dei rispettivi organi decisionali.

²La Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) ne assume i compiti di segretariato.

Rettore USI¹

Art. 3a² Il rettore dell'USI viene designato dal Consiglio di Stato nel Consiglio dell'USI tra i membri di nomina governativa.

Capitolo terzo

¹ Nota marginale modificata dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.

² Art. modificato dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.

Affiliazione e associazione di enti terzi³

Procedura di affiliazione⁴

Art. 3b⁵ 1L'affiliazione di una facoltà, di un dipartimento o di un istituto a USI o SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell'USI o dal Consiglio della SUPSI. In tale procedura il consiglio tiene conto dei requisiti di cui agli art. 13 e 16 della legge.

2L'accordo di affiliazione per essere valido deve essere approvato preliminarmente dal Consiglio di Stato se non comporta oneri finanziari o dal Gran Consiglio se comporta oneri finanziari per il Cantone.

3Facoltà, dipartimenti o istituti affiliati con l'approvazione del Gran Consiglio sono finanziati di regola attraverso i contratti di prestazioni della scuola affiliante, che devono essere in tal senso modificati. I contributi cantonali sono versati in modo integrale dall'ente affiliante all'ente affiliato secondo quanto specificato nell'accordo di affiliazione.

Procedura di associazione

Art. 3c⁶ 1L'associazione di un istituto pubblico o privato all'USI o alla SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell'USI o dal Consiglio della SUPSI tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 16 della legge o di requisiti equivalenti.

2La proposta di associazione viene comunicata dal Consiglio dell'USI o dal Consiglio della SUPSI al Consiglio di Stato, al quale spetta la ratifica definitiva.

3L'ente associato e la scuola associante stipulano un accordo di associazione.

4Eventuali contributi cantonali vengono versati direttamente all'ente associato attraverso un contratto di prestazioni specifico.

Capitolo quarto

Protezione della denominazione⁷

Denominazioni tutelate

Art. 4 Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti:

- a) università, universitario;
- b) accademia, accademico;
- c) ateneo;
- d) politecnico (sostantivo e aggettivo);
- e) alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini «*Hochschule*» oppure «*haute école*»);
- f) facoltà;
- g) ...⁸

Effetti dell'autorizzazione

Art. 5 1È vietato usare le denominazioni tutelate senza autorizzazione da parte delle scuole e degli istituti che sul territorio cantonale offrono in proprio, attraverso terzi o per conto di terzi ed in forma completa o parziale, corsi di livello terziario volti all'ottenimento di titoli universitari (bachelor, master, dottorato).

2L'utilizzo senza autorizzazione delle denominazioni tutelate è precluso ai soggetti di cui al cpv. 1 nelle forme seguenti:

- a) nella definizione principale;
- b) nelle definizioni secondarie;
- c) nel testo che definisce lo scopo nell'iscrizione a Registro di commercio;
- d) negli atti ufficiali e nella comunicazione a terzi (pubblicazioni, internet ecc.).

Autorizzazione provvisoria

³ Titolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.

⁴ Nota marginale modificata dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.

⁵ Art. modificato dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.

⁶ Art. introdotto dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415.

⁷ Titolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.

⁸ Lett. abrogata dal R 24.2.2016; in vigore dal 26.2.2016 - BU 2016, 95.

Art. 6 1L'autorizzazione provvisoria è concessa dal Consiglio di Stato quando l'autorità di accreditamento o l'ente da essa delegato stabilisce l'entrata in materia dichiarando superato l'esame preliminare.

2L'autorizzazione provvisoria è valida al massimo per due anni e può venire rinnovata per giustificati motivi. A tal fine il titolare informa il Consiglio di Stato sullo stato della procedura di accreditamento.

3L'autorizzazione provvisoria è revocata se la decisione di accreditamento è negativa.

4L'autorizzazione provvisoria deve essere esplicitamente dichiarata come tale nella comunicazione a terzi secondo la formulazione indicata nella decisione del Consiglio di Stato.

Autorizzazione definitiva

Art. 7 1L'autorizzazione definitiva è concessa dal Consiglio di Stato quando l'autorità di accreditamento ha concesso l'accREDITAMENTO istituzionale.

2L'autorizzazione definitiva ha validità fino alla scadenza del periodo di accreditamento e può essere rinnovata solo dopo comprovato rinnovo dell'accREDITAMENTO stesso.

Titolarità e procedura

Art. 8 1Le richieste di autorizzazione provvisoria o definitiva sono presentate da un soggetto giuridico titolare della scuola o dell'istituto.

2Esse non possono essere trasferite ad altro soggetto giuridico senza il consenso del Consiglio di Stato.

3Le richieste devono essere inviate alla DCSU corredate dei seguenti documenti:

- a) in caso di richiesta di autorizzazione provvisoria, la lettera di conferma di entrata in materia dell'autorità di accreditamento o dell'ente da essa delegato;
- b) in caso di richiesta di autorizzazione definitiva, la decisione di accreditamento dell'autorità di accreditamento;
- c) gli statuti e i regolamenti;
- d) la lista degli studenti iscritti e delle matricole per provenienza (Svizzera, Italia, altri Paesi) all'inizio dell'ultimo semestre autunnale;
- e) il numero di diplomi del precedente anno per tipologia (bachelor, master, dottorato).

Obbligo di informare

Art. 9 I titolari di un'autorizzazione provvisoria o definitiva sono responsabili della comunicazione tempestiva di tutte le modifiche del loro status alla DCSU.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 10 In caso di violazione delle prescrizioni dell'art. 5 nonché di mancate comunicazioni o di comunicazioni ingannevoli il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può:

- a) ammonire l'ente che incorre nella scorrettezza o nell'abuso;
- b) sospendere l'autorizzazione;
- c) revocare l'autorizzazione.

Elenco delle scuole e degli istituti

Art. 11 1L'elenco aggiornato delle scuole e degli istituti accreditati o in via di accreditamento è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione cantonale.

2L'elenco menziona:

- a) la denominazione e la sede;
- b) lo status dell'autorizzazione;
- c) lo status di accreditamento istituzionale.

Vigilanza

Art. 12 Il Dipartimento vigila affinché siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione delle denominazioni. In particolare esso:

- a) vigila sulla conformità dell'utilizzo delle denominazioni tutelate da parte di enti presenti sul territorio cantonale;
- b) verifica la conformità delle informazioni fornite agli studenti sul valore dell'autorizzazione e sullo status di accreditamento;
- c) chiede alle scuole o agli istituti l'immediata rettifica delle informazioni non chiare, errate o ingannevoli fornite a terzi;
- d) segnala all'autorità penale i casi di cui all'art. 14 cpv. 10 della legge.

Istituti di ricerca⁹**Modalità per i contributi**

Art. 13 ¹I contributi di cui all'art. 16 cpv. 3 della legge possono essere erogati:

- a) come partecipazione al capitale di dotazione o per sostenere particolari fasi di sviluppo;
- b) per il tramite di un contratto di prestazioni, di regola per istituzioni consolidate con le quali è possibile definire un contributo di gestione annuo;
- c) come capitale di avvio per un progetto di polo di competenza definito dal Consiglio di Stato.

²I contributi di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono riservati agli istituti che adempiono ai requisiti dell'art. 16 cpv. 2 della legge e che non ricevono altri finanziamenti cantonali. La verifica compete alla DCSU.

^{3...}¹⁰

Sviluppo della ricerca e di poli scientifici di competenze

Art. 14 Per finanziare i contributi previsti all'art. 13 cpv. 1 lett. a) e c) il Cantone può avvalersi di un credito quadro per lo sviluppo della ricerca scientifica.

Valorizzazione dei risultati della ricerca

Art. 15 La valorizzazione dei risultati della ricerca deve essere prevista espressamente dallo statuto dell'Istituto che richiede i contributi cantonali.

Capitolo sesto

Contenzioso¹¹

Autorità di ricorso

Art. 16 Oltre a quanto previsto dagli art. 11a e 14 della legge, contro tutte le decisioni emanate in ultima istanza dagli organi o dalle autorità dell'USI o della SUPSI nonché dal Consiglio di Stato in applicazione della legge e del regolamento, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo settimo

Contributi cantonali ai cantoni universitari¹²

Pagamento dei contributi

Art. 16a¹³ I pagamenti ai Cantoni universitari dei contributi del Cantone Ticino previsti dall'accordo intercantonale sulle università e dall'accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali in vigore, nonché quelli agli organi intercantionali previsti dall'accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere e dalla convenzione tra la Confederazione e i cantoni sulla cooperazione nel settore universitario in vigore, avvengono su autorizzazione dell'Ufficio del controlling e degli studi universitari della Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento.

Capitolo ottavo

Norme finali¹⁴

Abrogazione

Art. 17 Il regolamento della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 13 marzo 2007 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 18 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁵

⁹ Titolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.

¹⁰ Cpv. abrogato dal R 14.10.2020; in vigore dal 16.10.2020 - BU 2020, 304.

¹¹ Titolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.

¹² Titolo modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80; precedente modifica: BU 2016, 340.

¹³ Art. modificato dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 281; precedente modifica: BU 2017, 80.

¹⁴ Capitolo introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80.

¹⁵ Entrata in vigore: 21 febbraio 2014 - BU 2014, 109.

Pubblicato nel BU **2014**, 109.